

Monte Titoli

Regolamento

del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali

1 gennaio 2019



London
Stock Exchange Group

INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI E FONTI NORMATIVE	4
Articolo 1 - Definizioni	4
Articolo 2 - Fonti Normative e oggetto del Regolamento	5
Articolo 3 - Principi organizzativi e misure di contenimento dei rischi	6
Articolo 4 - Elementi essenziali dei contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti.....	6
TITOLO II - SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA.....	7
CAPO I - CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA.....	7
Articolo 5 - Caratteristiche del Servizio di gestione accentrata	7
CAPO II - SOGGETTI	7
Articolo 6 - Partecipanti e modalità di partecipazione	7
Articolo 7 - Requisiti di partecipazione al Servizio	8
Articolo 8 - Requisiti dei Centri Servizi	8
Articolo 9 - Richiesta di partecipazione al Servizio di gestione accentrata.....	9
Articolo 10 - Permanenza delle condizioni di partecipazione	10
Articolo 11 - Provvedimenti nei confronti dei Partecipanti.....	10
Articolo 12 - Regole di condotta	11
Articolo 13 - Attività di accertamento	11
CAPO III - STRUMENTI FINANZIARI.....	11
Articolo 14 - Strumenti finanziari ammessi al Servizio di gestione accentrata.....	11
Articolo 15 - Immissione degli strumenti finanziari nel Servizio.....	12
Articolo 16 - Strumenti finanziari immessi nel Servizio in regime di dematerializzazione	12
Articolo 17 - Esclusione degli strumenti finanziari dal Servizio	12
Articolo 18 - Strumenti finanziari sottoposti a vincolo.....	13
Articolo 19 - Strumenti finanziari non dematerializzati falsi o ammortati	13
CAPO IV - TENUTA DEI CONTI	14
Articolo 20 - Conti aperti agli Intermediari ed estratti delle operazioni	14
Articolo 21 - Conto aperto a nome dell'Emittente ed estratti delle operazioni	14
Articolo 22 - Quadratura dei conti.....	15
Articolo 23 - Comunicazioni.....	15
Articolo 24 - Accentramento	15
Articolo 25 - Ritiro	16
Articolo 26 - Giro.....	16
Articolo 27 - Limitazioni alle operazioni su strumenti finanziari	16
Articolo 28 - Partecipazione ad assemblee	16

Articolo 29 - Pagamento di dividendi per strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente	17
Articolo 30 - Pagamento di dividendi per strumenti finanziari gestiti tramite collegamento con un Soggetto Estero	17
Articolo 31 - Pagamento interessi e rimborso del capitale su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati gestiti da Monte Titoli direttamente	18
Articolo 32 - Pagamento interessi e rimborso del capitale su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati gestiti tramite collegamento con un Soggetto Estero	18
Articolo 33 - Aumenti di capitale (strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente)	19
Articolo 34 - Conversioni ed esercizi di facoltà (strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente).....	19
Articolo 35 - Altre operazioni sul capitale (strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente).....	20
Articolo 36 - Deroga alle procedure di regolamento fondi per le operazioni sul capitale (<i>strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente</i>)	20
Articolo 37 - Operazioni sul capitale relative a strumenti finanziari gestiti tramite collegamento con un Soggetto Estero.....	20
Articolo 38 - Identificazione dei titolari degli strumenti finanziari	21
TITOLO III - ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI	21
CAPO I – Servizi di Assistenza Fiscale	21
Articolo 39 – Oggetto del servizio.....	21
Articolo 40 – Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione	22
Articolo 41 – Obblighi dei Partecipanti.....	23
CAPO II - SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI.....	24
Articolo 42 - Caratteristiche dei Servizi di Gestione delle Comunicazione e Segnalazioni (FIS/CPA)	24
Articolo 43 - Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione	24
CAPO III - SERVIZIO DI REGOLAMENTO CORRISPETTIVI CLIENTI (RCC).....	25
Articolo 44 - Caratteristiche del servizio di regolamento corrispettivi clienti (RCC)	25
Articolo 45 - Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione	25
CAPO IV - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLE ADESIONI ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO (Servizio OPA/OPS)	26
Articolo 46 – Oggetto del Servizio OPA/OPS	26
Articolo 47 - Partecipanti al Servizio.....	26

TITOLO I - DEFINIZIONI E FONTI NORMATIVE

Articolo 1 - Definizioni

Nel presente regolamento si intendono per:

«Annunci di evento»: informative emanate da Monte Titoli sulla base di indicazioni ricevute, a titolo di annuncio preliminare, dall'emittente o dal Soggetto Estero in tema di eventi societari gestibili nell'ambito del Servizio;

«Banca Colletttrice»: l'intermediario incaricato dall'Emittente per il ritiro dei fondi rivenienti da operazioni sul capitale;

«Banca Pagatrice»: in relazione alle operazioni di pagamento dividendi, pagamento proventi e rimborsi di quote di fondi e pagamento interessi e rimborsi di strumenti obbligazionari, è il soggetto incaricato dall'Emittente di effettuare i pagamenti sulla base delle indicazioni di Monte Titoli;

«Centro Servizi»: un soggetto che utilizza i servizi di connessione telematica MT-X per conto di uno o più Partecipanti al Servizio di Gestione Accentrata e al quale può essere delegata la gestione di specifiche funzioni operative inerenti alla partecipazione al Servizio sulla base di apposito mandato operativo redatto secondo il modello predisposto da Monte Titoli.

«Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi»: le Condizioni Generali Parte I applicabili a tutti i Servizi prestati dalle società appartenenti al Gruppo Borsa Italiana, inclusa Monte Titoli e le Condizioni Generali Parte II applicabili per i profili specifici che caratterizzano i Servizi prestati da Monte Titoli.

«Conto PM»: un conto PM detenuto da un partecipante a TARGET2, così come definito nell'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007;

«Comunicazioni di servizio»: informative emanate da Monte Titoli, anche su specifica richiesta dei Partecipanti, a mero titolo divulgativo, anche a supporto delle operazioni gestite nell'ambito del Servizio;

«Controparti Centrali»: i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1, del Regolamento UE n. 648/2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori dati sulle negoziazioni;

«CSDR»: il Regolamento UE n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione Europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) 236/2012, le successive modifiche e integrazioni e la relativa documentazione di attuazione;

«Disposizioni di servizio»: le istruzioni operative emanate da Monte Titoli, sulla base di indicazioni ricevute, a titolo definitivo, dall'Emittente o dal Soggetto Estero, per singole operazioni specificamente individuate e gestite nell'ambito del Servizio;

«Documenti operativi»: i documenti contenenti le specifiche tecniche e funzionali dei servizi offerti, quali ad esempio i Manuali e le Guide Operative, predisposti da Monte Titoli;

«Emittenti»: le società e gli enti che emettono gli strumenti finanziari ammessi al Servizio;

«Intermediari»: i soggetti partecipanti al Servizio e abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti ai sensi del presente Regolamento;

«Istruzioni» le disposizioni di attuazione del presente Regolamento;

«Partecipanti» i soggetti ammessi a partecipare al servizio di gestione accentrata in qualità

d'Intermediari o di Emittenti ai sensi del presente Regolamento;

«Provvedimento Banca d'Italia - Consob»: il «Provvedimento del 22 Febbraio 2008» emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob, in attuazione del T.u.f., e successive modifiche e/o integrazioni;

«Record date»: la giornata contabile al termine della quale si rileva la titolarità degli strumenti finanziari e la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti sulla base delle registrazioni effettuate nei conti di gestione accentrata accessi a nome e su richiesta degli Intermediari partecipanti al Servizio;

«Regolamento»: il presente Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali, adottato da Monte Titoli, ai sensi dell'art. 81 comma 2 del T.u.f.;

«Regolamento del Servizio di Liquidazione»: il Regolamento del Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali svolte da Monte Titoli, ai sensi dell'articolo 69 T.u.f.;

«Servizio di gestione accentrata» o «Servizio»: il Servizio di gestione accentrata, gestito da Monte Titoli su strumenti finanziari accentrati.

«Sistema TARGET2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, disciplinato dall'indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 Dicembre 2012 (ECB/2012/27).

«Soggetti Esteri»: i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e/o di liquidazione gestiti da Monte Titoli sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano;

«T.u.b.»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modifiche e/o integrazioni;

«T.u.f.»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 2 - Fonti Normative e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del Servizio di Gestione Accentrata e delle attività connesse e strumentali, è adottato ai sensi dell'articolo 81, comma 2 del T.u.f.
2. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di gestione accentrata;
 - b) le categorie di strumenti ammessi al servizio di gestione accentrata;
 - c) l'ammissione alla gestione accentrata in qualità d'Intermediari o di Emittenti;
 - d) le condizioni e modalità di sospensione ed esclusione dei soggetti ammessi alla gestione accentrata in qualità d'Intermediari o di Emittenti;
 - e) gli elementi essenziali dei contratti che disciplinano i rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti ammessi al Servizio di gestione accentrata;
 - f) le modalità di amministrazione degli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata;
 - g) l'organizzazione ed il funzionamento delle attività connesse e strumentali al servizio di gestione accentrata.
3. Il servizio di gestione accentrata è svolto da Monte Titoli, oltre che in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento, in conformità a quanto disciplinato nel Regolamento del Servizio di Collateral

Management, le cui disposizioni integrano il presente Regolamento.

4. Le Istruzioni e i Documenti operativi integrano il presente Regolamento per quanto riguarda gli aspetti operativi Servizio e dei servizi offerti.

Articolo 3 - Principi organizzativi e misure di contenimento dei rischi

1. Monte Titoli presta tutte le attività di cui al presente Regolamento secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.
2. Monte Titoli si dota e mantiene solidi dispositivi di governo societario in conformità con i requisiti organizzativi previsti dalla CSDR.
3. Monte Titoli si avvale di strutture informatiche e organizzative, inclusi sistemi di controllo interno, che consentono la salvaguardia e la sicurezza fisica e logica dei dati relativi ai servizi prestati, nonché la continuità e la correttezza delle elaborazioni.
4. Monte Titoli adotta procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità dei servizi, in conformità alle disposizioni vigenti.
5. Monte Titoli conserva, tutelandone l'integrità e la riservatezza i dati relativi all'operatività del Servizio di gestione accentrata per dieci anni.
6. Monte Titoli al fine di assicurare l'ordinato e continuo svolgimento dei servizi, prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio di supporto ai partecipanti per eventuali necessità informative.
7. Monte Titoli adotta le misure organizzative e le altre attività necessarie per fronteggiare i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengono nei locali della società o durante il trasporto da detti locali.

Articolo 4 - Elementi essenziali dei contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti

1. I rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti inerenti alla prestazione del Servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari e delle relative attività connesse e strumentali sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto predisposte da Monte Titoli, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Tali condizioni generali sono costituite dal presente Regolamento, dalle Istruzioni e dalle Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi, inclusi i relativi allegati, che i Partecipanti accettano sottoscrivendo la richiesta di servizi.
2. I contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti disciplinano tra l'altro:
 - a) la durata del contratto, le modalità e i termini di recesso;
 - b) le modalità di invio di comunicazioni da parte di Monte Titoli ai Partecipanti;
 - c) la disciplina delle modifiche delle condizioni generali;
 - d) la responsabilità di Monte Titoli;
 - e) i corrispettivi per i servizi;
 - f) la disciplina della risoluzione delle controversie.
3. I servizi che si riferiscono alle attività connesse e strumentali possono essere offerti da Monte Titoli,

a parità di condizioni, anche a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1. In tale eventualità i relativi contratti di servizio includono le disposizioni del Regolamento e quelle delle Istruzioni di volta in volta applicabili alle singole attività.

TITOLO II - SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA

CAPO I - CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA

Articolo 5 - Caratteristiche del Servizio di gestione accentrata

1. Il Servizio di gestione accentrata consente, attraverso l'apertura di conti a nome dei Partecipanti ai sensi e per gli effetti del Titolo II, Parte III del T.u.f. e dei relativi provvedimenti di attuazione emanati dalle autorità competenti:
 - b) la registrazione nei conti di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati;
 - c) la custodia degli strumenti finanziari accentrati in forma cartolare;
 - d) l'amministrazione degli strumenti finanziari di cui alle lett. a) e b), in base alle informazioni trasmesse dai Partecipanti.
2. L'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali relativi agli strumenti finanziari immessi nel Servizio avviene in base agli incarichi e alle comunicazioni trasmesse a Monte Titoli dai Partecipanti al servizio, con le modalità e le tempistiche specificate nelle Istruzioni.
3. Gli strumenti finanziari accentrati sono gestiti da Monte Titoli direttamente o indirettamente tramite collegamenti con Soggetti Esteri.
4. Monte Titoli informa gli Intermediari circa la realizzazione dei collegamenti previsti dal comma precedente.

CAPO II - SOGGETTI

Articolo 6 - Partecipanti e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al Servizio in qualità d'Intermediari, i soggetti di cui all'art. 13 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob, nonché le seguenti categorie di soggetti:
 - a) le banche centrali;
 - b) i Soggetti Esteri;
 - c) le Controparti Centrali;
 - d) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo tenuto dalla banca d'Italia di cui all'art. 106 T.u.b. e autorizzati ai sensi dell'art. 107 T.u.b. all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 5 lettere c) e c) bis del T.u.f. nonché, limitatamente all'attività svolta su strumenti finanziari derivati, autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 comma 5 lettere a) e b) del T.u.f.;
 - e) la Cassa Depositi e Prestiti;
 - f) il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- g) organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea.
2. Gli Intermediari previsti al comma 1 possono aprire presso Monte Titoli anche conti di proprietà, ad eccezione degli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'art. 201 del T.u.f. I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi.
 3. Possono partecipare al Servizio, in qualità di Emittenti, i soggetti che emettono gli strumenti finanziari ammessi al Servizio.

Articolo 7 - Requisiti di partecipazione al Servizio

1. Per poter partecipare al Servizio di gestione accentrata i soggetti di cui all'art. 6 devono in via continuativa:
 - a) disporre di una struttura organizzativa dedicata alle attività connesse al Servizio adeguata al volume di attività svolte, dotata di adeguata qualificazione professionale e con orari di operatività compatibili con quelli del Servizio, secondo quanto previsto nelle Istruzioni;
 - b) disporre di un soggetto referente per i rapporti con Monte Titoli reperibile negli orari di operatività del Servizio e a conoscenza delle regole di funzionamento di Monte Titoli, il cui nominativo viene comunicato a Monte Titoli;
 - c) disporre di strumenti informatici tecnologicamente avanzati e compatibili con il Servizio;
 - d) disporre della capacità di effettuare e ricevere comunicazioni secondo quanto previsto all'articolo 23.
2. I soggetti ammessi in qualità d'Intermediari devono altresì aderire al Servizio di Liquidazione. Per gli Emittenti ammessi in qualità di Intermediari ai sensi dell'articolo 13 comma 1, lettera g), del Provvedimento Consob – Banca d'Italia, l'adesione al Servizio di Liquidazione è limitata al regolamento di operazioni franco valuta. Tali Emittenti devono, inoltre, avere in essere procedure per la tenuta dei conti in qualità di Intermediari. Tali procedure sono trasmesse, su richiesta, a Monte Titoli. Per gli Emittenti che non siano ammessi anche in qualità d'Intermediari la partecipazione al Servizio di Liquidazione non è obbligatoria.
3. Gli Intermediari e gli Emittenti possono affidare ai Centro Servizi la gestione delle procedure operative e dei sistemi tecnologici alle condizioni previste dall'articolo 8.

Articolo 8 - Requisiti dei Centri Servizi

1. Ai sensi dell'articolo 7 comma 3, i Partecipanti possono avvalersi di Centro Servizi, diversi dal Partecipante stesso, che abbiano in essere con Monte Titoli apposito contratto.
2. I Centro Servizi rispettano i requisiti di cui all'art. 7, comma 1.
3. Il contratto tra Monte Titoli e il Centro Servizi prevede, tra l'altro:
 - a) la possibilità per Monte Titoli, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dei requisiti previsti dal Regolamento;
 - b) l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery;
4. Il Partecipante deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa

all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al Centro Servizi.

5. Dal contratto fra Centro Servizi e Partecipante deve altresì risultare se il Centro Servizi si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dal Partecipante. Nel caso in cui il Centro Servizi si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per Monte Titoli di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il soggetto terzo di cui il Centro Servizi si avvale. Il Partecipante invia a Monte Titoli, anche per estratto, le clausole contrattuali che recepiscono le disposizioni cui al presente comma.
6. Qualora Monte Titoli dovesse ritenere che l'accesso al Sistema di un Partecipante che si avvale del Centro Servizi e/o le condizioni del Centro Servizi causano, o potrebbero causare:
 - a) problemi tecnici per Monte Titoli,
 - b) interferenze con l'accesso di qualsiasi entità al Sistema; o
 - c) qualsiasi rischio per l'ordinario funzionamento del Sistema; o
 - d) rischio di violazione per Monte Titoli delle proprie responsabilità regolamentari,

Monte Titoli potrà, previa comunicazione al Centro Servizi e al Partecipante interessato, sospendere l'accesso al Sistema del Partecipante, o impartire a tale scopo istruzioni al Centro Servizi a cui lo stesso dovrà dare seguito senza alcun ritardo.

In ogni caso Monte Titoli si riserva il diritto di limitare il numero dei Partecipanti che un Centro Servizi potrà connettere al Sistema nelle ipotesi di (i) persistenti problemi tecnici che colpiscono un numero significativo di Partecipanti del Centro Servizi e/o qualora (ii) il Centro Servizi non riesca a modificare i propri sistemi al fine di renderli compatibili con gli aggiornamenti effettuati da Monte Titoli.

Articolo 9 - Richiesta di partecipazione al Servizio di gestione accentrata

1. I soggetti che intendono partecipare al Servizio di gestione accentrata devono trasmettere a Monte Titoli l'apposita richiesta.
2. Monte Titoli, verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, nonché la completezza e la regolarità dei documenti trasmessi, comunica al richiedente, con apposita lettera di accettazione, l'ammissione al Servizio e la data di inizio dell'operatività del rapporto, oppure le ragioni dell'eventuale rigetto, tenuto conto di quanto all'art. 33 CSDR.
3. Ai Soggetti Esteri Monte Titoli si riserva di richiedere l'invio della documentazione attestante l'assoggettamento a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.
4. A fronte dei servizi erogati i Partecipanti sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Monte Titoli, sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione, pubblicati sul sito di Monte Titoli. Le controversie aventi a oggetto i suddetti corrispettivi sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
5. In relazione ai crediti via via maturati nei confronti dei Partecipanti per la prestazione del Servizio di Gestione Accentrata e delle attività connesse e strumentali, Monte Titoli si riserva di esercitare il diritto di ritenzione sui titoli presenti nel conto proprio e sui relativi valori, nei limiti dell'importo del

credito maturato. Le modalità di esercizio del diritto di ritenzione sono specificate nelle Istruzioni.

Articolo 10 - Permanenza delle condizioni di partecipazione

1. I Partecipanti assicurano la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione di cui agli articoli 6 e 7 e comunicano immediatamente ogni circostanza idonea ad incidere sui requisiti di partecipazione da cui potrebbe discendere la sospensione o l'esclusione dal Servizio.
2. I Partecipanti comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 11 - Provvedimenti nei confronti dei Partecipanti

1. In caso di irregolarità che abbiano provocato disfunzioni e ritardi nello svolgimento dei servizi, oppure in caso di mancato rispetto del Regolamento, delle Istruzioni e delle modalità operative indicate nei Documenti operativi e, comunque, in caso di comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Sistema, Monte Titoli può sospendere i Partecipanti con provvedimento motivato.
2. Monte Titoli esclude dal Servizio:
 - a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dalla Consob;
 - b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dalla Banca d'Italia;
 - c) le banche cancellate dall'albo previsto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 T.u.b. o che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera prestazione di servizi;
 - d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;
 - e) gli intermediari cancellati dall'albo degli intermediari finanziari previsto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 T.u.b. *;
 - f) gli Intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a) e e), nel caso di permanente incapacità di effettuare e ricevere comunicazioni secondo quanto previsto all'articolo 23.
3. L'esclusione dal Servizio di Gestione Accentrata comporta l'esclusione del Partecipante interessato dalle attività connesse e strumentali di cui al Titolo III. Monte Titoli può limitare l'efficacia del provvedimento di esclusione o di sospensione ad uno o più servizi disciplinati nell'ambito delle attività connesse e strumentali di cui al Titolo III.
4. Monte Titoli al fine di assicurare l'ordinata prestazione del Servizio e la tutela degli investitori, adotta i provvedimenti necessari a garantire la gestione corrente delle posizioni che fanno capo ai partecipanti esclusi o sospesi ai sensi dei commi precedenti.

* E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 10 del dlgs. 13 agosto 2010, n. 141

5. Monte Titoli comunica senza indugio a Banca d'Italia e Consob e ai Partecipanti, i provvedimenti di sospensione od esclusione adottati, nonché gli eventuali provvedimenti emanati ai sensi del comma precedente.

Articolo 12 - Regole di condotta

1. I Partecipanti:
 - a) rispettano il presente Regolamento, le Istruzioni dei servizi e i Documenti Operativi nonché le Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi;
 - b) mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità, sia nei rapporti con gli altri Partecipanti e con le Banche Pagatrice e Collettrice, sia negli adempimenti verso Monte Titoli e nell'utilizzo dei sistemi tecnologici;
 - c) operano con la massima diligenza al fine di assicurare che i sistemi di collegamento a Monte Titoli funzionino correttamente e in modo adeguato;
 - d) partecipano ai test organizzati/richiesti da Monte Titoli e ne comunicano i risultati;
 - e) informano tempestivamente Monte Titoli di ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio di gestione accentrata;
 - f) si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio di gestione accentrata.
2. I Partecipanti sono responsabili nei confronti di Monte Titoli per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori e dei Centro Servizi.

Articolo 13 - Attività di accertamento

1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento, o delle Istruzioni nonché più in generale per garantire lo svolgimento delle funzioni del Servizio di gestione accentrata, Monte Titoli può:
 - a) richiedere ai Partecipanti ogni informazione o documento utile riguardante la propria attività nel Servizio di gestione accentrata;
 - b) convocare i rappresentanti dei Partecipanti al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
 - c) effettuare verifiche presso le sedi dei Partecipanti.
2. I Partecipanti devono garantire a Monte Titoli la possibilità di effettuare verifiche presso la sede dei Centro Servizi di cui all'articolo 8.

CAPO III - STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 14 - Strumenti finanziari ammessi al Servizio di gestione accentrata

1. Sono ammessi al Servizio le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- a) i valori mobiliari negoziabili sul mercato dei capitali di cui all'art. 1, comma 1-bis T.u.f., incluse le cambiali finanziarie;
 - b) i titoli di Stato e altri titoli di debito pubblico;
 - c) le quote di un organismo d'investimento collettivo del risparmio;
 - d) i titoli negoziati sul mercato monetario;
 - e) qualsiasi altro valore mobiliare che possa essere negoziato nel mercato dei capitali ai sensi dell'art. 1-bis T.u.f. non incluso nelle precedenti lettere.
2. Sono, altresì, ammessi al Servizio con gli effetti previsti dall'art. 40 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob, le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, emessi da banche popolari.

Articolo 15 - Immissione degli strumenti finanziari nel Servizio

1. Gli strumenti finanziari possono essere immessi nel Servizio su richiesta dell'Emittente, o limitatamente agli strumenti finanziari gestiti per il tramite di un Soggetto Estero, su richiesta degli Intermediari e/o dello stesso Soggetto Estero. L'immissione nel Servizio richiede la previa stipulazione di un accordo tra Monte Titoli e l'Emittente o la realizzazione di collegamenti con il Soggetto Estero.
2. Monte Titoli comunica agli Intermediari l'avvenuta immissione degli strumenti finanziari nel Servizio.
3. L'immissione degli strumenti finanziari nel Servizio non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.
4. I titoli di debito di Emittenti esteri, a prescindere dalla legge applicabile all'emissione, possono essere accentrati presso Monte Titoli a condizione che l'Emittente attesti che non sussistono impedimenti di alcun genere all'applicazione della disciplina della gestione accentrata ai sensi del T.u.f. e dei relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 16 - Strumenti finanziari immessi nel Servizio in regime di dematerializzazione

1. Gli strumenti finanziari indicati all'articolo 14 sono immessi nel Servizio in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis T.u.f. e devono avere le caratteristiche previste dagli artt. 14 e 15 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob.

Articolo 17 - Esclusione degli strumenti finanziari dal Servizio

1. Gli strumenti finanziari possono essere esclusi dal Servizio:
 - quando perdano i requisiti per l'ammissione;
 - in caso di estinzione della società Emittente;

- per gli strumenti finanziari gestiti per il tramite di un Soggetto Estero, qualora lo stesso escluda i medesimi dall'ambito del contratto stipulato con Monte Titoli e/o dal sistema gestito dal soggetto estero.
2. Nelle ipotesi di esclusione degli strumenti finanziari dal Servizio, Monte Titoli ne dà immediata comunicazione agli Intermediari e agli Emittenti e provvede alla messa a disposizione degli stessi:
 - a spese e rischio degli Intermediari, con le modalità previste nelle Istruzioni e nei Documenti operativi, per gli strumenti finanziari gestiti direttamente;
 - con le modalità concordate con i Soggetti Esteri, per gli strumenti finanziari gestiti per il tramite degli stessi.
 3. Nel caso di esclusione di strumenti finanziari a causa di estinzione della società Emittente, Monte Titoli provvede ad azzerare i conti di pertinenza dell'Emittente e degli Intermediari relativamente agli strumenti finanziari esclusi.

Articolo 18 - Strumenti finanziari sottoposti a vincolo

1. I vincoli sugli strumenti finanziari immessi nel Servizio si costituiscono unicamente presso l'Intermediario.
2. I vincoli sugli strumenti finanziari, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'Intermediario.

Possono essere accesi, presso l'Intermediario, specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'Intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

3. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari da immettere nel Servizio si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del titolare degli strumenti finanziari con la girata a Monte Titoli secondo la seguente formula «Ai sensi dell'art. 87 T.u.f., l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».
4. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari non dematerializzati dal Servizio, l'Intermediario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.
5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel Servizio gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli artt. 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti degli Intermediari.

Articolo 19 - Strumenti finanziari non dematerializzati falsi o ammortati

1. Qualora si sospetti la falsità o si abbia notizia del possibile ammortamento degli strumenti finanziari immessi nel Servizio, Monte Titoli provvede ai necessari accertamenti presso l'Emittente.
2. Monte Titoli è legittimata a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari immessi nel Servizio e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.
3. In presenza di strumenti finanziari riconosciuti falsi o risultati ammortati, Monte Titoli - informate le parti interessate - addebita il conto titoli dell'Intermediario che ne aveva richiesto l'accantonamento e, in

caso di incapienza del conto, acquista strumenti finanziari della stessa quantità e specie addebitando all'Intermediario il relativo controvalore.

CAPO IV - TENUTA DEI CONTI

Articolo 20 - Conti aperti agli Intermediari ed estratti delle operazioni

1. A nome e su richiesta degli Intermediari, Monte Titoli accende per ciascuno di essi conti distinti di proprietà e terzi, ciascuno dei quali suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie di strumenti finanziari accentrati.

Monte Titoli registra in ciascun conto i movimenti contabili effettuati sullo stesso. I conti non possono presentare saldi a debito.

2. Gli Intermediari possono disporre degli strumenti finanziari solo dopo la registrazione dell'accredito nel conto relativo.

Monte Titoli può eseguire blocchi parziali o totali di disponibilità nei conti su richiesta degli Intermediari o per esigenze di servizio ai fini del corretto espletamento delle operazioni societarie di cui al Capo V.

3. Al termine di ciascuna giornata contabile, Monte Titoli invia, con le modalità indicate all'articolo 23, comma 1, agli Intermediari un estratto riportante il saldo contabile iniziale e finale. Tale estratto indica, inoltre, le eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento o la consegna in liquidazione, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata, se non comunicate in precedenza.
4. Qualora gli Intermediari dovessero riscontrare eventuali discordanze negli estratti e/o nelle comunicazioni inerenti alle singole movimentazioni effettuate nel corso della giornata potranno segnalarle per iscritto, entro il giorno successivo alla data di ricezione degli stessi.

In assenza di tale segnalazione, gli estratti e/o le suddette movimentazioni si intenderanno tacitamente approvati.

Articolo 21 - Conto aperto a nome dell'Emittente ed estratti delle operazioni

1. A nome e su richiesta degli Emittenti, Monte Titoli accende per ciascuno di essi conti, che mantengono separata evidenza di ciascuna emissione recando tutte le informazioni comunicate dall'Emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.
2. Nel caso di strumenti finanziari gestiti per il tramite di Soggetti Esteri, Monte Titoli apre appositi conti a nome degli stessi.
3. Monte Titoli invia agli Emittenti e ai Soggetti Esteri, con le modalità indicate all'articolo 23, comma 1, gli estratti delle operazioni per documentare le registrazioni dei movimenti contabili eseguiti sugli strumenti finanziari.

4. Qualora l'Emittente o i Soggetti Esteri dovessero riscontrare eventuali discordanze negli estratti e/o nelle comunicazioni, inerenti alle singole movimentazioni effettuate nel corso della giornata, potranno segnalarle per iscritto, entro il giorno successivo alla data di ricezione degli stessi.
5. In assenza di tale segnalazione, gli estratti e/o le suddette movimentazioni si intenderanno tacitamente approvati.

Articolo 22 - Quadratura dei conti

1. Monte Titoli, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario ammesso, verifica che la somma dei saldi dei conti degli Intermediari e dell'eventuale conto di proprietà di Monte Titoli coincida con il saldo di ciascuna emissione o con l'analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o Soggetti Esteri. Qualora in esito di tale verifica si riscontrino incongruenze tra il saldo di una specifica emissione, o dell'analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o Soggetti Esteri, e la somma dei saldi dei conti degli Intermediari, Monte Titoli adotta le misure necessarie al fine di conservare l'integrità dell'emissione e la tutela degli investitori, specificate nelle Istruzioni.

Articolo 23 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni da e con Monte Titoli relativamente al servizio di gestione accentrata e alle attività connesse e strumentali sono effettuate esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicate da Monte Titoli nelle Istruzioni e nei Documenti operativi.
2. Monte Titoli invia ai Partecipanti le Disposizioni di servizio contenenti le disposizioni operative concernenti le singole operazioni gestite nell'ambito del Servizio.
3. Monte Titoli invia ai Partecipanti, su specifica richiesta degli stessi, gli Annunci di evento ricevuti dall'Emittente o dal Soggetto Estero. Gli Annunci di evento si differenziano dalle Disposizioni di servizio in quanto hanno come finalità esclusiva quella di anticipare eventi societari senza vincolare Monte Titoli, in mancanza di conferma da parte dell'emittente o del Soggetto Estero, all'esecuzione degli eventi annunciati
4. Monte Titoli invia inoltre ai Partecipanti, anche su specifica richiesta degli stessi, Comunicazioni di servizio contenenti mere informazioni di supporto anche riferite alle operazioni eseguite nell'ambito del Servizio, oppure indicazioni aventi carattere generale.

Articolo 24 - Accentramento

1. Monte Titoli effettua l'accentramento degli strumenti finanziari dematerializzati mediante registrazione contabile nei conti degli Intermediari e in contropartita sul conto dell'Emittente sulla base di specifica disposizione di accredito effettuata da quest'ultimo. Nei casi e secondo le modalità specificate nelle Istruzioni, Monte Titoli verifica l'avvenuto collocamento o sottoscrizione degli strumenti finanziari, laddove rilevante anche attraverso la verifica del trasferimento del contante.
2. L'accentramento degli strumenti finanziari non dematerializzati si attua con la consegna a Monte Titoli dei certificati, accompagnata da specifiche disposizioni di accredito, e la successiva registrazione contabile sul conto dell'Intermediario. Per gli strumenti finanziari nominativi è richiesta la girata o l'intestazione a Monte Titoli con la formula indicata all'art. 19 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob.

Monte Titoli comunica agli Emittenti le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati a esso girati, anche ai fini dell'annotazione – da parte degli Emittenti – nel libro dei soci. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Articolo 25 - Ritiro

1. Possono essere ritirati dal Servizio gli strumenti finanziari accentrati, non dematerializzati e gestiti direttamente da Monte Titoli.
2. Monte Titoli comunica agli Emittenti – anche ai fini dell'annotazione nel libro dei soci – le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per il ritiro tramite Intermediario.
3. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.
4. Se non ritirati presso Monte Titoli, gli strumenti finanziari sono restituiti a cura del medesimo, anche per il tramite dell'Emittente, a spese e rischio dell'Intermediario.

Articolo 26 - Giro

1. I soggetti ammessi in qualità d'Intermediari possono trasferire franco valuta gli strumenti finanziari registrati nei propri conti, immettendo istruzioni di regolamento nel Servizio di Liquidazione, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, lett. a) del Provvedimento Banca d'Italia - Consob.
2. Si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del Servizio di Liquidazione.

Articolo 27 - Limitazioni alle operazioni su strumenti finanziari

1. Per assicurare il buon funzionamento del Servizio, Monte Titoli ha facoltà di stabilire condizioni e limiti temporali alle operazioni di accentramento e, limitatamente a quelli in forma non dematerializzata, di ritiro e consegna degli strumenti finanziari accentrati.

Articolo 28 - Partecipazione ad assemblee

1. Per gli strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente, Monte Titoli, previa ricezione di apposito incarico da parte dell'Emittente, comunica agli Intermediari partecipanti al Servizio le informazioni necessarie per il rilascio delle comunicazioni previste dall'art. 83-sexies del T.u.f. e dall'art. 22 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob, ivi compresa la record date ove applicabile. La suddetta comunicazione è rilasciata dall'Intermediario in conformità alle proprie evidenze contabili, secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia – Consob.

Su richiesta degli Emittenti Monte Titoli comunica, con riferimento alla record date, i dati identificativi degli Intermediari nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari e le relative quantità.

2. Per gli strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli tramite collegamenti con un Soggetto Estero, Monte Titoli fornisce l'informativa di cui al comma 1, se previsto negli appositi contratti stipulati fra Monte Titoli e i Soggetti Esteri tramite i quali sono gestiti gli strumenti finanziari. Monte Titoli comunica agli Intermediari partecipanti al Servizio le informazioni ricevute per il tramite del Soggetto Estero o

dell'Emittente e svolge le ulteriori attività necessarie al fine di facilitare la partecipazione ad assemblee.

3. In caso di sollecitazione di delega di voto – ai sensi del T.u.f. Monte Titoli, al ricevimento del prospetto del modulo di delega, provvede a informare gli Intermediari partecipanti al Servizio della disponibilità di tali documenti e di ogni successiva variazione. Inoltre, a richiesta del promotore, Monte Titoli comunica i dati identificativi degli Intermediari e i saldi contabili relativi al numero di strumenti finanziari registrati nei conti di ciascun Intermediario.

Articolo 29 - Pagamento di dividendi per strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente

1. Per gli strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente per i quali il pagamento del dividendo è effettuato in euro, gli Emittenti inviano a Monte Titoli le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione e indicano la Banca Pagatrice, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
2. La Banca Pagatrice conferma a Monte Titoli l'accettazione dell'incarico e indica il conto del Sistema TARGET 2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi a copertura del pagamento di dividendi. L'incarico tra Emittente e Banca Pagatrice prevede che quest'ultima possa inviare, sotto la sua unica responsabilità, istruzioni di rifiuto e/o di revoca e/o di cancellazione dei pagamenti entro i termini previsti da Monte Titoli.
3. In mancanza di istruzioni di rifiuto e/o di revoca e/o di cancellazione del pagamento inviate dalla Banca Pagatrice entro i termini indicati nelle Istruzioni, Monte Titoli effettua l'operazione a valere sui fondi a disposizione nel conto di cui al comma 2, e, acquisito l'esito del regolamento, procede all'accredito dei fondi stessi a favore degli Intermediari. In caso di assenza, o insufficienza, di fondi Monte Titoli non effettua l'operazione.
4. Nell'ambito della stessa operazione, Monte Titoli procede all'addebito alla Banca Pagatrice di un importo al netto dei fondi ad essa dovuti in qualità di Intermediario.
5. Nel caso di errori palesi dichiarati dall'Emittente, Monte Titoli può procedere allo storno del pagamento eseguito e alla riproposizione dello stesso, nei termini e con le modalità indicate nelle Istruzioni.
6. Gli Intermediari possono inviare istruzioni di rinuncia e/o rinvio al pagamento del dividendo entro i termini previsti da Monte Titoli.
7. Gli Emittenti comunicano a Monte Titoli le informazioni necessarie per il pagamento del dividendo maggiorato in applicazione dell'art. 127-*quater* T.u.f., nei casi previsti dall'Emittente, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo, commi da 1 a 5, si applicano anche alle operazioni di pagamento proventi e rimborso di quote di fondi gestiti da Monte Titoli direttamente.

Articolo 30 - Pagamento di dividendi per strumenti finanziari gestiti tramite collegamento con un Soggetto Estero

1. Per gli strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli tramite collegamento con un Soggetto Estero, per i quali il pagamento del dividendo è effettuato sia in euro che in valuta diversa dall'euro, Monte Titoli dispone il pagamento dei dividendi, previa ricezione dei fondi da parte dell'Emittente o dei Soggetti

Esteri nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni e nei Documenti operativi. In base alla tipologia dell'operazione e alle Disposizioni di servizio emanate da Monte Titoli, l'Intermediario può segnalare, con apposita comunicazione, l'aliquota estera di ritenuta per l'incasso del dividendo; in mancanza di detta segnalazione, il pagamento è effettuato applicando l'aliquota massima prevista dalla legislazione fiscale che si applica allo strumento finanziario in oggetto.

Per tali strumenti finanziari, non sono previsti la rinuncia e/o il rinvio del pagamento del dividendo da parte dell'Intermediario.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni di pagamento proventi e rimborso di quote di fondi gestiti da Monte Titoli tramite collegamento con un Soggetto Estero.

Articolo 31 - Pagamento interessi e rimborso del capitale su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati gestiti da Monte Titoli direttamente

1. Per gli strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente per i quali il pagamento interessi e rimborso del capitale avviene in euro, gli Emittenti inviano a Monte Titoli le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione e indicano la Banca Pagatrice, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
2. La Banca Pagatrice conferma a Monte Titoli l'accettazione dell'incarico e indica il conto del Sistema TARGET 2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi a copertura del pagamento interessi e rimborso del capitale. L'incarico tra Emittente e Banca Pagatrice prevede che quest'ultima possa inviare, sotto la sua unica responsabilità, istruzioni di rifiuto e/o di revoca e/o di cancellazione dei pagamenti entro i termini previsti da Monte Titoli.
3. In mancanza di istruzioni di rifiuto e/o di revoca e/o di cancellazione del pagamento inviate dalla Banca Pagatrice entro i termini indicati nelle Istruzioni, Monte Titoli effettua l'operazione a valere sui fondi a disposizione nel conto di cui al comma 2, e, acquisito l'esito del regolamento, procede all'accredito dei fondi stessi a favore degli Intermediari. In caso di assenza, o insufficienza, di fondi Monte Titoli non effettua l'operazione.
4. Nell'ambito della stessa operazione, Monte Titoli procede all'addebito alla Banca Pagatrice di un importo al netto dei fondi ad essa dovuti in qualità di Intermediario.
5. Nel caso di errori palesi dichiarati dall'Emittente, Monte Titoli può procedere allo storno del pagamento eseguito e alla riproposizione dello stesso, nei termini e con le modalità indicate nelle Istruzioni.
6. Per gli strumenti finanziari per i quali il pagamento di interessi e rimborso del capitale avviene in valuta diversa dall'euro, Monte Titoli, su incarico dell'Emittente, dà disposizione alla Banca Pagatrice di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
7. Qualora lo prevedano gli accordi con l'Emittente, il pagamento è effettuato da Monte Titoli previa ricezione dei fondi.

Articolo 32 - Pagamento interessi e rimborso del capitale su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati gestiti tramite collegamento con un Soggetto Estero

1. Per gli strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli tramite collegamento con un Soggetto Estero per i quali il pagamento degli interessi e rimborso del capitale è effettuato in euro o in valuta diversa

dall'euro, Monte Titoli, previa ricezione dei fondi, dà disposizione ai soggetti con le quali intrattiene rapporti di conto di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale secondo le indicazioni ricevute dai Soggetti Esteri o dai soggetti incaricati, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.

2. In base alla tipologia dell'operazione e alle Disposizioni di servizio emanate da Monte Titoli, l'Intermediario può segnalare, con apposita comunicazione, l'aliquota estera di ritenuta per il pagamento degli interessi; in mancanza di detta segnalazione, il pagamento è effettuato applicando l'aliquota massima prevista dalla legislazione fiscale che si applica allo strumento finanziario in oggetto.

Articolo 33 - Aumenti di capitale (strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente)

1. Per gli aumenti di capitale relativi a strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente, Monte Titoli opera previa ricezione di specifico incarico da parte dell'Emittente.
2. Per gli aumenti di capitale a pagamento, gli Intermediari inviano a Monte Titoli le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione indicando il conto del Sistema TARGET2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi a copertura della sottoscrizione, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni. Monte Titoli, acquisito l'esito del regolamento dei fondi, procede all'accredito dei fondi stessi a favore dell'Emittente e all'accredito degli strumenti finanziari rivenienti dall'operazione qualora ammessi al Servizio, sui conti titoli degli Intermediari. Monte Titoli effettua l'operazione nei limiti dei fondi messi a disposizione, secondo le indicazioni fornite dagli Intermediari o, in assenza di indicazioni, dando priorità alle operazioni poste in essere dagli Intermediari per conto dei terzi. In mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l'operazione.
3. Per gli aumenti di capitale effettuati a titolo gratuito, qualora il diritto di assegnazione non sia negoziabile, Monte Titoli assolve d'iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei nuovi strumenti finanziari emessi. Nel caso il diritto d'assegnazione sia negoziabile, Monte Titoli opera in base alle istruzioni ricevute dagli Intermediari.

Articolo 34 - Conversioni ed esercizi di facoltà (strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente)

1. Per le operazioni di conversione ed esercizio di facoltà relative a strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente, Monte Titoli opera previa ricezione di specifico incarico da parte dell'Emittente.
2. Per le operazioni di conversione ed esercizio di facoltà, gli Intermediari inviano a Monte Titoli le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
3. In caso di operazioni di conversione, gli strumenti finanziari rivenienti qualora ammessi al Servizio, vengono accreditati da Monte Titoli sui conti titoli degli Intermediari.
4. In caso di esercizio di facoltà, fermo restando quanto al comma 2, gli Intermediari indicano il conto del Sistema TARGET2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi a copertura dell'operazione. Monte Titoli, acquisito l'esito del regolamento dei fondi, procede all'accredito dei fondi stessi a favore dell'Emittente e degli strumenti finanziari rivenienti dall'operazione qualora ammessi al Servizio, sui conti titoli degli Intermediari. Monte Titoli effettua l'operazione nei limiti dei fondi messi a disposizione, secondo le indicazioni fornite dagli Intermediari o in assenza di indicazioni dando priorità alle operazioni poste in essere dagli Intermediari per conto dei terzi. In mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l'operazione.

5. Alla scadenza dell'esercizio del diritto, Monte Titoli opera secondo quanto indicato nelle Istruzioni.

Articolo 35 - Altre operazioni sul capitale (strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente)

1. Per le altre operazioni sul capitale relative a strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente, Monte Titoli opera previa ricezione di specifico incarico da parte dell'Emittente.
2. Per le altre operazioni sul capitale deliberate dall'Emittente, gli Intermediari inviano a Monte Titoli le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'operazione, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
3. In caso di operazioni a titolo gratuito, gli strumenti finanziari rivenienti, qualora ammessi al Servizio, vengono accreditati da Monte Titoli sui conti titoli degli Intermediari.
4. In caso di operazioni a pagamento, fermo restando quanto al comma 2, gli Intermediari indicano il conto del Sistema TARGET2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi. Monte Titoli, acquisito l'esito del regolamento dei fondi, procede all'accredito dei fondi stessi a favore dell'Emittente e degli strumenti finanziari rivenienti dall'operazione, qualora ammessi al Servizio, sui conti titoli degli Intermediari. Monte Titoli effettua l'operazione nei limiti dei fondi messi a disposizione, secondo le indicazioni fornite dagli Intermediari o in assenza di indicazioni dando priorità alle operazioni poste in essere dagli Intermediari per conto dei terzi. In mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l'operazione.

Articolo 36 - Deroga alle procedure di regolamento fondi per le operazioni sul capitale (strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente)

1. Limitatamente alle istruzioni eseguite per conto della Banca colletttrice, su richiesta dell'Emittente, in deroga a quanto previsto all'articolo 33, comma 2, Monte Titoli provvede all'accredito dei fondi rivenienti dall'operazione al netto dei fondi dovuti dalla Banca colletttrice.
2. Qualora l'Emittente partecipi al Servizio anche in qualità di Intermediario, limitatamente alle istruzioni eseguite per conto dell'Emittente su strumenti finanziari di propria emissione, su richiesta dell'Emittente medesimo, in deroga a quanto previsto agli articoli 33, comma 2, 34, comma 4 e 35, comma 4, Monte Titoli non esegue l'addebito e l'accredito dei relativi fondi.

Articolo 37 - Operazioni sul capitale relative a strumenti finanziari gestiti tramite collegamento con un Soggetto Estero

1. Per le operazioni sul capitale relative a strumenti finanziari gestiti tramite collegamento con un Soggetto Estero, Monte Titoli opera previa ricezione di apposita informativa da parte dei Soggetti Esteri presso i quali sono accentrati gli strumenti finanziari e fornisce ai propri Partecipanti i termini operativi e le indicazioni per la gestione dell'operazione e la ricezione, ove previsto, delle istruzioni.
2. Per aumenti di capitale a pagamento, esercizi di facoltà o altre operazioni sul capitale a pagamento:

- a) il regolamento del contante è effettuato mediante addebito del conto nel Sistema TARGET2 per i pagamenti in euro o, in caso di divisa diversa da euro, mediante ricezione del controvalore da effettuare, a cura dei sottoscrittori, su apposito conto indicato da Monte Titoli;
 - b) Monte Titoli trasferisce i fondi ricevuti sul conto della Banca colletttrice indicata dal Soggetto Estero e accredita gli strumenti finanziari rivenienti dall'operazione ricevuti dal Soggetto Estero, sui conti degli Intermediari;
 - c) in mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l'operazione.
3. Per gli aumenti di capitale effettuati a titolo gratuito Monte Titoli assolve d'iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei nuovi strumenti finanziari emessi o, in caso siano richieste istruzioni, opera sulla base delle stesse.
 4. Per le operazioni sul capitale a titolo gratuito, Monte Titoli accredita, ove previsto, gli strumenti finanziari rivenienti sui conti titoli degli Intermediari partecipanti al Servizio ed aggiorna le proprie evidenze contabili per ogni strumento finanziario interessato dall'operazione.

Articolo 38 - Identificazione dei titolari degli strumenti finanziari

1. Monte Titoli, per gli strumenti finanziari gestiti da direttamente, previa ricezione di apposito incarico da parte dell'Emittente, comunica agli Intermediari le informazioni, ivi compresa la record date, necessarie per consentire l'identificazione dei titolari di strumenti finanziari a norma dell'articolo 83 duodecies del T.u.f. e/o dell'art. 26-bis del Provvedimento Banca d'Italia – Consob.
2. Monte Titoli inoltre, a richiesta dell'Emittente comunica, con riferimento alla record date, i dati identificativi degli Intermediari che detengono gli strumenti finanziari nei conti di gestione accentrata, nonché il numero degli strumenti finanziari registrati nei conti ad essi intestati.
3. Monte Titoli, per gli strumenti finanziari gestiti tramite collegamenti con un Soggetto Estero, fornisce l'informativa di cui ai commi 1 e 2, se previsto dai contratti stipulati fra Monte Titoli e i Soggetti Esteri presso i quali sono accentrati gli strumenti finanziari o su richiesta dell'Emittente.
4. Monte Titoli, nelle ipotesi di richiesta di identificazione dei titolari degli strumenti finanziari di cui al comma 2, trasmette all'Emittente esclusivamente i dati degli Intermediari titolari degli strumenti finanziari che non abbiano vietato espressamente la comunicazione dei dati identificativi e/o del numero di strumenti finanziari registrati nei conti di proprietà.

TITOLO III - ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI

CAPO I – Servizi di Assistenza Fiscale

Articolo 39 – Oggetto del servizio

1. Nell'ambito dei Servizi di Assistenza Fiscale, Monte Titoli svolge le seguenti attività con o senza assunzione del ruolo di rappresentante fiscale:
 - a) acquisisce e conserva, nel rispetto delle normative applicabili, tutte le informazioni e i documenti necessari per assolvere gli adempimenti fiscali per conto dei Partecipanti;
 - b) verifica la coerenza delle informazioni di cui alla lettera a) con i dati disponibili nell'ambito del Servizio di Gestione Accentrata, mediante apposite procedure;
 - c) calcola l'imposta in base all'aliquota di pertinenza oppure verifica la sussistenza delle condizioni d'esenzione in base alla posizione fiscale del Partecipante o dei suoi clienti facendo riferimento alle informazioni acquisite;

- d) provvede al versamento dell'imposta per conto del Partecipante alle scadenze previste dalla normativa fiscale applicabile;
 - e) trasmette all'Amministrazione Finanziaria le dichiarazioni periodiche previste dalla normativa fiscale applicabile;
 - f) risponde alle richieste dell'Amministrazione finanziaria, fornendo ogni notizia o documento relativo agli adempimenti assolti per conto dei Partecipanti anche dopo il termine dell'incarico.
2. Monte Titoli può svolgere le attività di cui al comma 1, assumendo la qualifica di rappresentante fiscale, nell'ambito delle fattispecie di rappresentanza indicate nelle Istruzioni, oppure fornendo supporto operativo per la gestione dei processi connessi alla fiscalità.
 3. I Partecipanti conferiscono a Monte Titoli l'incarico di rappresentante fiscale mediante la sottoscrizione di un apposito contratto che specifica le attività svolte da Monte Titoli per loro conto. Il presente Regolamento e le relative Istruzioni sono parte integrante di tale contratto.
 4. Nell'ambito delle verifiche di coerenza di cui al comma 1, lettera b), nel caso di prestazione dei Servizi in base alla normativa italiana, Monte Titoli effettua i seguenti controlli:
 - riconciliazione dei dati tra l'estratto conto di gestione accentrata del Partecipante e i report delle transazioni comunicate dal Partecipante, tenendo conto della tipologia di operazioni (i.e. compravendite o semplici movimentazioni tra i conti titoli franco pagamento);
 - riconciliazione tra le posizioni contabili del Partecipante ai Servizi Fiscali e le posizioni in titoli presenti nei conti di gestione accentrata, tenuto conto delle modifiche derivanti dalle operazioni societarie.
 5. Monte Titoli può avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Le modalità di interazione tra i Partecipanti e tali soggetti terzi sono chiaramente indicate nelle Istruzioni e nei Manuali Operativi dei Servizi Fiscali, allegati alla documentazione di partecipazione.

Articolo 40 – Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare ai servizi di assistenza fiscale i soggetti ammessi al Servizio di Gestione Accentrata e di Liquidazione:
 - che siano autorizzati ai sensi della normativa europea in materia di enti creditizi (direttiva 2013/36/EU – CRD), di controparti centrali (Regolamento n. 2012/648/EU - EMIR) o di depositari centrali (Regolamento n. 909/2014/EU – CSDR)
 - che si qualifichino come non residenti ai sensi della normativa fiscale italiana, nei casi di prestazione del Servizio in base alla normativa italiana.
2. Qualora Monte Titoli provveda al versamento dell'imposta in qualità di rappresentante fiscale del Partecipante, i soggetti di cui al comma 1 devono:
 - a) utilizzare per il trasferimento del contante necessario per il pagamento delle imposte, il proprio conto nel Sistema TARGET 2 configurato per l'impiego dei meccanismi di auto-collateralizzazione;
 - b) comunicare il nominativo del soggetto referente per i servizi fiscali, a conoscenza dei processi connessi alla fiscalità, reperibile negli orari di operatività del servizio;
 - c) fornire garanzie azionabili da Monte Titoli anche in caso d'insolvenza del Partecipante, a copertura del rischio d'inadempimento dell'obbligo di provvista di cui all'articolo 41, comma 2.
3. I requisiti di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui il Partecipante, in base alla documentazione prodotta, sia un soggetto esente e/o operi esclusivamente per conto di soggetti esenti.

4. L'importo della garanzia sarà equivalente al triplo dell'importo medio da versare per ciascun periodo di versamento e in ogni caso non inferiore al versamento massimo effettuato nell'anno fiscale per conto del partecipante. Monte Titoli monitora tali valori e li comunica al partecipante su base semestrale. In fase di prima applicazione Monte Titoli determina tale importo sulla base delle evidenze documentali prodotte dal partecipante all'avvio del servizio.

Articolo 41 – Obblighi dei Partecipanti

1. I Partecipanti inviano a Monte Titoli la documentazione prescritta dalla normativa fiscale applicabile, nonché tutte le informazioni richieste da Monte Titoli ai fini della corretta gestione degli adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, secondo quanto specificato nelle Istruzioni. Le tempistiche, i formati e le procedure di inoltro delle informazioni sono descritte nei Manuali dei Servizi Fiscali.
2. Nel caso in cui Monte Titoli provveda al pagamento dell'imposta in qualità di rappresentante fiscale del Partecipante, quest'ultimo deve costituire presso il proprio conto nel Sistema TARGET 2 la provvista per il pagamento delle imposte entro il 12° giorno lavorativo del mese nel quale è previsto il versamento dell'imposta. In caso di mancata provvista il giorno prima della data di versamento dell'imposta, Monte Titoli attiva le garanzie fornite dal Partecipante ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera c), ed esclude il partecipante dal servizio fiscale, comunicando la risoluzione del rapporto all'Amministrazione Finanziaria. Tale disposizione non si applica nel caso del pagamento delle imposte nei casi in cui Monte Titoli trattiene direttamente l'ammontare da versare all'Amministrazione Finanziaria.
3. Nei casi previsti dalle Istruzioni, i Partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità il regime fiscale applicabile ai clienti per conto dei quali detengono strumenti finanziari nei conti aperti presso Monte Titoli. Monte Titoli verifica la correttezza delle dichiarazioni dei Partecipanti in base alle informazioni disponibili. In assenza di tali dichiarazioni Monte Titoli applicherà l'aliquota massima prevista dalla normativa fiscale.
4. Nei casi previsti dalle Istruzioni, i Partecipanti depositano in conti distinti i titoli appartenenti a soggetti sottoposti a regimi fiscali differenti.

CAPO II - SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI

Articolo 42 - Caratteristiche dei Servizi di Gestione delle Comunicazione e Segnalazioni (FIS/CPA)

1. I Servizi di Gestione delle Comunicazione e Segnalazioni, secondo le modalità specificatamente previste nel Manuale dei Servizi:
 - a) consentono di predeterminare e/o di gestire, sulla base delle evidenze contabili elaborate nel Servizio di gestione accentrata, flussi informativi standardizzati relativi: alle segnalazioni e comunicazioni che gli Intermediari sono tenuti ad inoltrare agli Emittenti nei casi previsti dal T.u.f. e dal Provvedimento Banca d'Italia Consob; alle informazioni anagrafiche degli azionisti legittimati che intendono intervenire in assemblea;
 - b) gestiscono la veicolazione telematica dei flussi informativi relativi alle suddette segnalazioni e comunicazioni supportando ogni fase del processo di predisposizione ed invio degli stessi attraverso strumenti di controllo, monitoraggio, quadratura e/o verifica di coerenza;
 - c) predispongono di report sulla qualità delle informazioni trattate e inoltrano specifica informativa per agevolare la presa in carico dei flussi trattati;
 - d) consentono di memorizzare, organizzare e gestire, tutti i flussi informativi veicolati e forniscono tempestivo aggiornamento sullo stato di completamento del processo di veicolazione e gestione dei flussi informativi;
 - e) garantiscono l'autenticazione dei soggetti autorizzati ad operare sul sistema ed assicurano la riservatezza dei flussi informativi veicolati;
 - f) assicurano la correlazione delle informazioni con il Servizio RCC per il riconoscimento dei corrispettivi dovuti dall'Emittente all'Intermediario per i flussi informativi veicolati.

Articolo 43 - Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione

1. La partecipazione al servizio è consentita ai Partecipanti al Servizio di Gestione Accentrata e deve avvenire, in quanto compatibile, nel rispetto e secondo le modalità indicate negli artt. 6 e seguenti.

CAPO III - SERVIZIO DI REGOLAMENTO CORRISPETTIVI CLIENTI (RCC)

Articolo 44 - Caratteristiche del servizio di regolamento corrispettivi clienti (RCC)

1. Il servizio consente la riconciliazione, il controllo ed il regolamento dei corrispettivi che gli Emittenti riconoscono agli Intermediari per la fornitura delle informazioni anagrafiche degli azionisti.
2. L'erogazione del Servizio RCC prevede le seguenti attività:
 - a) il calcolo dei corrispettivi dovuti dall'Emittente all'Intermediario per i servizi prestati dall'Intermediario, in relazione alle operazioni societarie su strumenti finanziari accentrati e gestiti nel Servizio di gestione accentrata, anche qualora l'Intermediario non partecipi al Servizio RCC;
 - b) la produzione di report di dettaglio riepilogativi dei corrispettivi dovuti per ciascuna operazione;
 - c) il regolamento degli ammontari determinati ai sensi del punto che precede sui conti intrattenuti dall'Intermediario, direttamente o indirettamente e a tal fine indicati a Monte Titoli; il regolamento è operato alla data di *cut-off* indicata nelle Istruzioni del Servizio RCC secondo le risultanze presenti alla data;
 - d) la messa a disposizione di modulistica per via telematica per la predisposizione delle fatture relative ai pagamenti di cui sopra.
3. Il Servizio RCC raccoglie, controlla e organizza i dati e le informazioni inviate dall'Intermediario e dispone i relativi pagamenti a carico degli Emittenti secondo i tempi e le modalità indicate nelle Istruzioni.

Articolo 45 - Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione

1. La partecipazione al servizio è consentita ai Partecipanti al Servizio di gestione accentrata e deve avvenire, in quanto compatibile, nel rispetto e secondo le modalità indicate negli artt. 6 e seguenti.

CAPO IV - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLE ADESIONI ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO (Servizio OPA/OPS)

Articolo 46 – Oggetto del Servizio OPA/OPS

1. Monte Titoli presta il servizio di coordinamento della raccolta delle adesioni “Servizio OPA/OPS” per le operazioni di offerta pubblica d’acquisto o scambio relative a strumenti finanziari gestiti direttamente.
2. Nell’ambito del Servizio OPA/OPS, Monte Titoli svolge le seguenti attività:
 - a) la predisposizione delle procedure operative per la raccolta delle adesioni;
 - b) la comunicazione agli Intermediari delle informazioni necessarie alla gestione degli ulteriori adempimenti operativi connessi all’adesione, mediante Disposizioni di Servizio;
 - c) il coordinamento della raccolta delle adesioni e la comunicazione dei dati relativi al numero di adesioni pervenute e agli strumenti finanziari complessivamente messi a disposizione dai soggetti aderenti;
 - d) il trasferimento all’offerente degli strumenti finanziari messi a disposizione dai soggetti aderenti all’offerta e il pagamento dei corrispettivi d’offerta;
 - e) il pagamento dei compensi eventualmente dovuti dal soggetto offerente agli Intermediari per le funzioni svolte nell’ambito dell’offerta.
3. Le procedure operative e le tempistiche relative all’attività di coordinamento e organizzazione della raccolta delle adesioni sono descritte nelle Istruzioni.
4. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1, lett. a) e b) Monte Titoli supporta, altresì, l’offerente nella definizione delle modalità e dei termini di adesione all’offerta esclusivamente per quanto concerne i profili tecnici di competenza di Monte Titoli quale depositario centrale e fornisce agli Intermediari le informazioni e i chiarimenti operativi necessari alla gestione degli adempimenti connessi all’offerta.

Articolo 47 - Partecipanti al Servizio

1. Possono partecipare al Servizio OPA i soggetti che partecipano al Servizio di Liquidazione o che abbiano individuato un partecipante al Servizio di Liquidazione per gli adempimenti di cui all’articolo 46, comma 2, lettera d).

Monte Titoli S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
20123 – Milano
www.montetitoli.it



London
Stock Exchange Group